CAMERA DEI DEPUTATI N. 1797

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

DAL CANTON MARIA PIA, SAMMARTINO, ROSA

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 febbraio 1973 *(Stampato n. 176)*

Modificazioni della disciplina dei concorsi nazionali d'idoneità per sanitari ospedalieri

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 marzo 1973

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è così sostituito:

« I sanitari ospedalieri, che, all'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio di ruolo, possono partecipare direttamente ai concorsi d'assunzione nella corrispondente qualifica e specialità presso tutti gli ospedali a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

I sanitari che, all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano conseguito l'idoneità, possono partecipare direttamente ai concorsi d'assunzione nella corrispondente qualifica e specialità presso ospedali di pari

o inferiore categoria a prescindere dal requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

Gli aiuti-dirigenti, che all'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio di ruolo in dipendenza di nomina in tale qualifica conseguita a seguito di pubblico concorso, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a primario presso tutti gli ospedali nella corrispondente specialità a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale ».